

CONDOMINIO - CAGLIARI Attività n. 91 del D.M. 16/2/82

È pervenuta con parere favorevole del Comando Provinciale VF di Cagliari, una istanza da parte dell'Amministratore del Condominio di in Cagliari, con cui viene richiesta deroga al punto 4.1.1 dell'allegato al D.M. 28.04.2005 riguardante le "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi".

Trattasi di una caldaia condominiale della potenzialità di 182 Kw per la quale è stato presentato un progetto di adeguamento alla regola tecnica appena citata.

La previsione della norma, cui si intende derogare, è la larghezza della parete attestata su spazio a cielo libero pari ad almeno il 15% del perimetro del locale.

Tale condizione non venne realizzata all'atto della costruzione del corpo di fabbrica e non è più realizzabile attualmente sia per la presenza delle linee di distribuzione e degli impianti all'interno del locale e sia per la presenza del vano contattori dell'acqua potabile.

Nel caso specifico il locale caldaia trovava sistemazione nel piano pilotis del fabbricato ed era privo totalmente di parete attestata all'esterno. L'adeguamento alla regola tecnica ha comportato l'ampliamento del locale caldaia a filo del balcone sovrastante, al fine di assicurarne l'attestazione su spazio a cielo libero. Ciò, nonostante l'indubbio vantaggio ai fini della sicurezza antincendio, non ha consentito il rispetto del punto 4.1.1 della regola tecnica a causa dell'incremento del perimetro del locale. Allo stato a fronte della minima larghezza consentita per la parete attestata all'esterno di mt. 2.63 (15% del perimetro), per la stessa è prevista una larghezza di mt.2.20; da qui la motivazione della richiesta di deroga.

Il progettista, a compensazione del maggior rischio, propone il potenziamento dell'aerazione con una superficie fino a cinque volte maggiore del minimo richiesto. A tale fine rende completamente grigliata la porta di accesso. Propone inoltre di installare un dispositivo di rilevazione di incendio collegato ad una valvola di blocco del combustibile posta all'esterno del locale.

Si ritiene che la richiesta possa essere accolta a condizione che venga assicurato il rispetto integrale di tutti gli altri punti della normativa di cui al D.M. 28 aprile 2005.

Sarà opportuno che il Comando, nel rilasciare il certificato di prevenzione incendi, tra le condizioni di esercizio, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 art. 5, ponga l'obbligo di verificare con cadenza biennale, da segnalare su apposito registro, la funzionalità del dispositivo di blocco citato.

I relatori
Ing. Alberto Matta
Ing. Guido Basciu